



Protocollo d'Intesa

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

tra

LA REGIONE DEL VENETO

IL COMUNE DI VENEZIA

L' UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

IL MINISTERO DELLA CULTURA

e

L'AGENZIA DEL DEMANIO

**ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX
CASERMA PEPE E BELLEMO" SITO IN VENEZIA LIDO**



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

la Regione del Veneto, nella persona del,
il Comune di Venezia, nella persona del,
l'Università Ca' Foscari Venezia (d'ora in avanti anche Ateneo), nella persona del,
il Ministero della Cultura Segretariato Regionale nella persona del,
il Ministero della Cultura – Soprintendenza..... nella persona del,
l'Agenzia del Demanio, nella persona del

di seguito denominati congiuntamente le Parti,

VISTI

- il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;
- il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i., ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli *“Accordi fra le pubbliche Amministrazioni”*;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i., recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rubricato *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i., che ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante *“Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- l'art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato,



di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;

- l'art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell'Agenzia all'art. 2, co. 3;
- lo Statuto dell'Agenzia del demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii, da ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17.12.2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- l'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, il quale stabilisce che l'Agenzia del demanio proseguirà a garantire la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del contenimento della spesa e della riduzione del debito pubblico, nonché ad individuare nuovi modelli e soluzioni di utilizzazione degli immobili demaniali utili anche ad assecondare strategie di modernizzazione su base tecnologica dei servizi alla cittadinanza;
- la Determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17 dicembre 2021 con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili ed in particolare l'articolo 4 "Poteri dei responsabili delle strutture territoriali";
- l'art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2021), che disciplinano la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocatione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
- il comma 163 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018, ai sensi della quale la Struttura opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli Enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa convenzione senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli Enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere allo sviluppo ed alla progettualità, per fornire servizi di



- progettazione, di ingegneria ed architettura ed ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 162 della predetta legge che ha soppresso il precedente DPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
 - il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
 - la Legge 14 novembre 2000 n. 338/2000 relativa alle "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.";
 - il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.;
 - la Delibera della Giunta Regionale n.....del.....con cui è stata autorizzata la stipula del presente Protocollo d'Intesa;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. del del Comune di Venezia con la quale è stato approvato il presente Protocollo d'Intesa;
 - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università Ca' Foscari Venezia n.delcon la quale è stato approvato il presente Protocollo d'Intesa;
 - la nota prot. n., del, con la quale il Ministero della Cultura ha autorizzato la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa;
 - la nota prot. n., del, con la quale la Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa.

PREMESSO CHE

1. Il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, presenta ampie zone di potenziale valorizzazione e può diventare un fattore di crescita per l'economia.
2. Tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da un'attività di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al ritorno economico e alla massimizzazione degli effetti che le iniziative di valorizzazione possono generare per lo sviluppo dei territori.
3. Un aspetto importante per massimizzare i risultati e per rendere i patrimoni immobiliari



pubblici funzionali alle strategie di valorizzazione è rappresentato dalla necessità di integrazione delle politiche, degli attori, dei finanziamenti attivabili.

4. La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. In tale contesto, l'Unione europea ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano nazionale di ripresa e Resilienza che si articola in sei Missioni, tra cui per quanto oggetto del presente documento come iniziativa trainante, la Missione 4 dedicata all' "Istruzione e Ricerca" oltre ad ulteriori missioni che verranno eventualmente individuate in tempi successivi.
5. Nello specifico del progetto principale, il punto "Riforma 1.7. Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" della Missione 4 Componente 1, del PNRR, si prefigge l'obiettivo di incentivare la realizzazione di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, triplicando i posti per gli studenti fuorisede. La Missione 4 C1 nel punto di cui sopra mira, altresì, a garantire la riqualificazione e l'innovazione degli ambienti di apprendimento, prevedendo importanti investimenti di carattere infrastrutturale.
6. Le risorse del PNRR di cui al punto precedente si aggiungono alle risorse nazionali di cui alla Legge 338/2000 ed in particolare al V bando – Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie di cui al Decreto Ministeriale MUR n. 1257 del 30/11/2021 pubblicato sul sito istituzionale il 19 gennaio 2022 e pubblicato nella G.U. n. 39 del 16.02.2022, finalizzato a cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.
7. L'Università Ca' Foscari di Venezia, unitamente alla Regione Veneto ha evidenziato che l'attuale fabbisogno alloggiativo degli studenti universitari nella città risulta attualmente non del tutto soddisfatto a fronte di un elevato numero di posti letto necessari (allegato relazione ESU).
8. In tale contesto, l'Agenzia del demanio, nell'ambito dell'attività di gestione di beni immobili dello Stato, e nello specifico del bene demaniale sopra individuato, si pone come interlocutore ideale e necessario e per questo ha inteso sottoscrivere il presente atto, ed eventuali successive intese e accordi tra Amministrazioni Statali, Enti territoriali e locali, al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale attività può essere coadiuvata nella sua parte



- tecnica dalla Struttura per la progettazione quale soggetto qualificato in grado di incrementare la capacità progettuale degli investimenti pubblici, favorendo l'adozione di soluzioni innovative ed incrementando significativamente gli standard qualitativi degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di progetti che possano favorire la messa in sicurezza, la riqualificazione sismica, energetica, ambientale e l'innovazione tecnologica.
- 9 La scelta dell'immobile statale sito in Venezia Lido denominato "Ex Caserma Pepe e Bellemo", e la sua riconversione consentono di restituire allo storico compendio dichiarato pregio artistico, una nuova funzione, evitando nel contempo la costruzione di nuovi edifici che impatterebbero negativamente in termini di sostenibilità ambientale sul tessuto cittadino.
- 10 L'intero immobile demaniale è assoggettato a vincolo di tutela ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. con ciò che ne consegue.
- 11 Nel progetto sopra descritto risulta importante il contributo della Regione del Veneto che, secondo quanto disposto dallo Statuto, riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca.
- 12 Il progetto in argomento richiede, altresì, la collaborazione del Comune di Venezia, che si rende disponibile a contribuire, per quanto di propria competenza, alla realizzazione del progetto di recupero dell'immobile demaniale in questione.
- 13 Il Comune di Venezia ha inserito, infatti, tra i propri obiettivi strategici quello di implementare sensibilmente la popolazione stabilmente dimorante nella Città storica ed insulare in particolare sviluppando programmi di collaborazione con istituzioni pubbliche culturali e di formazione, al fine di attrarre le giovani generazioni, anche da paesi esteri, anche quale occasione di futura qualificata occupazione del territorio.
- 14 Richiamato il comma 95 dell'art. 1 della Legge 23.12.1996, n. 662, che favorisce gli accordi di cui al presente protocollo.
- 15 L'Università Ca' Foscari di Venezia provvederà a redigere il progetto di riconversione e riqualificazione dell'immobile demaniale.
- 16 Il Ministero della Cultura si renderà disponibile a coadiuvare i soggetti sottoscrittori al fine di individuare i migliori strumenti per la riconversione e rifunzionalizzazione del compendio in argomento nel pieno rispetto del suo valore artistico-storico.

**Quanto sopra premesso e considerato,
si conviene e si stabilisce quanto segue:**



Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Oggetto e obiettivi del Protocollo)

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune nel dare vita a nuove iniziative finanziate ai sensi della L. 338/2000, anche con risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e da tutti gli altri fondi stanziabili secondo programmi di interesse specifico a livello locale.

In particolare, le Parti sono giunte alla determinazione di attuare, in forte sinergia e concertazione, il restauro con destinazione a residenza universitaria dell'immobile statale denominato "ex Caserma Pepe e Bellemo", d'ora in avanti l'"Immobile", sito in Venezia-Lido, identificato catastalmente al C.T. al Fg. 22, particella 92, 137 parte, C parte, e al C.F. al Fg. 22, particella 92, e porzione dell'area scoperta di pertinenza come evidenziata nell'allegata planimetria (Allegato 1).

Il recupero e la valorizzazione del complesso immobiliare statale da destinare in via esclusiva a polo integrato di servizi per lo studio e la residenza ad uso degli studenti universitari, del compendio da tempo abbandonato diventa una concreta opportunità di rafforzamento della offerta universitaria cittadina in linea con i contenuti della Missione 4C1 del PNRR e con gli obiettivi condivisi dell'amministrazione comunale, dell'ente regionale e degli atenei.

L'Ateneo parteciperà al bando ministeriale per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per le strutture residenziali universitarie di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338: V bando Legge 338/2000 – Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie di cui al Decreto Ministeriale MUR n. 1257 del 30/11/2021 pubblicato sul sito istituzionale il 19 gennaio 2022 e pubblicato nella G.U. n. 39 del 16.02.2022. Dalla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale decorre il termine di 90 giorni per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte di i) Regioni e Province autonome, ii) organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario; iii) organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'edilizia residenziale pubblica; iv) università statali; v) università non statali; vi) istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica; vii) collegi universitari legalmente riconosciuti; viii) cooperative di studenti, costituite ai sensi



dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie; ix) organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie, x) fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo.

Le Parti si impegnano, quindi, fin da ora a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali utilizzabili in funzione dell'ideale struttura operativa da individuarsi secondo le esigenze del presente Protocollo (nel Tavolo Tecnico Operativo del successivo art. 4), per la redazione dei progetti, la partecipazione al bando di cui al D.M. n.1257 del 30.11.2021 di assegnazione delle risorse disponibili.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi.

a) Impegni assunti dalla Regione del Veneto

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, la Regione, nel ruolo di indirizzo e governo del territorio con specifico obiettivo di sostegno del diritto allo studio universitario, si impegna a:

- facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del Protocollo, mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad essa espressamente attribuite dalla legge;
- favorire l'interfaccia con gli stakeholder del territorio e di tutti gli attori del sistema universitario nella specifica raccolta di esigenze e proposte a sostanziale indirizzo del progetto;
- valutare la possibilità di reperire successivamente alla sottoscrizione del Protocollo eventuali risorse finanziarie all'interno della programmazione regionale da destinare all'iniziativa anche a supporto delle numerose forme di partenariato pubblico-privato.

b) Impegni assunti dal Comune di Venezia

- Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, il Comune di Venezia, nel ruolo di soggetto promotore dello sviluppo civile, politico, economico e sociale della città anche a tutela delle generazioni future, mediante successiva sottoposizione all'organo collegiale competente, si impegna a:
- avviare le procedure per la concessione in uso gratuito all'Università Ca' Foscari Venezia (comprensiva del diritto di passaggio per l'accesso alla "Caserma"), per una durata congrua e coerente con il rapporto concessorio di cui alla lettera e) del presente articolo, i due immobili



e relativo scoperto di pertinenza identificati al CT al Fg.22, mappale 340 di cui all'allegata planimetria (all.1) al fine di ristrutturarli, secondo una tempistica che sarà definita di comune accordo tra Ca' Foscari e il Comune e a

- riconoscere il diritto di passaggio per l'accesso all'"Immobile" attraverso i mappali 310 e 340 a decorrere dalla data di consegna dell'Immobile all'Università Ca' Foscari Venezia da parte dell'Agenzia del Demanio e fino alla scadenza della concessione d'uso di cui al precedente punto.

Il Comune di Venezia si impegna ad attivarsi per il contenimento della tempistica nel rilascio degli atti autorizzativi che si rendano necessari, anche con l'adozione di Varianti e/o adeguati strumenti volti a garantire tempestività ed efficacia dell'azione amministrativa di competenza.

c) Impegni assunti dall'Università Ca' Foscari di Venezia

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l'Università Ca' Foscari di Venezia, non solo nel ruolo istituzionale ma anche di supporto alla trasformazione territoriale e di contributo alla costruzione di nuovi assetti della società e di riorganizzazione economica, si impegna a:

- avanzare richiesta al MUR, nell'ambito del D.M. 30.11.2021, n. 1257, di cofinanziamento per l'erogazione di finanziamenti relativi all'intervento di restauro con destinazione ad uso residenza universitaria dell'"Immobile", a fronte della promessa di concessione d'uso gratuito per diciannove (19) anni dell'immobile dalla messa in esercizio contenuta nel presente Protocollo d'Intesa;
- nell'ipotesi di ammissione al cofinanziamento dell'intervento, ricevere in consegna dall'Agenzia del Demanio e acquisire l'effettivo possesso dell'"Immobile" entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dei Piani Triennali del MUR di cui al D.M. n. 1257 del 30.11.2021, al fine di realizzare l'intervento di restauro ad uso residenza universitaria;
- entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta dell'Università all'Agenzia del Demanio in funzione della messa in esercizio, ricevere dall'Agenzia del Demanio in concessione d'uso a gratuito l'"Immobile" per la durata di diciannove (19) anni dalla data della messa in esercizio dell'immobile stesso con l'impegno alla costituzione nell'atto di concessione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso dell'immobile per diciannove anni, a partire dalla messa in esercizio.
- fornire suggestioni e osservazioni di sistema knowledge-based a sviluppo e costituzione della sinergia tra i vari settori concorrenti all'iniziativa;
- predisporre gli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi in esito ad un coerente sviluppo progettuale preliminare che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della ideazione e della realizzazione dell'opera;
- reperire eventuali ulteriori risorse finanziarie all'interno della programmazione di ateneo da destinare all'iniziativa;



Condizione risolutiva del presente Protocollo d'Intesa è la mancata assegnazione del cofinanziamento ministeriale all'Università di cui al D.M. n. 1257 del 30.11.2021.

Il valore dell'immobile verrà presentato dall'Università al Ministero dell'Università e della Ricerca come apporto della stessa ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico, secondo quanto previsto dall'art.8, co.5 del D.M. 30.11.2021, n. 1257.

d) Impegni assunti dal Ministero della Cultura - Direzione Regionale per i beni paesaggistici e culturali del Veneto

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, il Ministero della Cultura si impegna a:

- rilasciare nel più breve tempo possibile, e comunque entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione all'Agenzia del Demanio ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 alla concessione d'uso gratuito per la durata di diciannove (19) anni dalla messa in esercizio dell'Immobile" per la realizzazione di una residenza universitaria;
- sulla base degli approfondimenti svolti e degli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico, il Ministero dei Beni Culturali si impegna a fornire la massima collaborazione per assicurare gli obiettivi del Protocollo nei tempi previsti.

e) Impegni assunti dall'Agenzia del Demanio

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l'Agenzia del Demanio, d'ora in avanti anche "promittente concedente", nel ruolo di gestore dell'Immobile" di proprietà statale, si impegna a:

- consegnare l'Immobile" all'Università Ca' Foscari di Venezia, entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dei piani triennali del Mur, mediante apposito verbale di consegna, al fine di attribuire all'Ateneo l'effettivo possesso dell'Immobile;
- entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta dell'Università all'Agenzia del Demanio in funzione della messa in esercizio, concedere in uso gratuito all'Università Ca' Foscari Venezia - quale parte promissaria concessionaria, che promette di prendere in concessione - l'Immobile per la durata di diciannove (19) anni dalla messa in esercizio dello stesso, con l'impegno alla costituzione nell'atto di concessione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso dell'immobile per diciannove anni, a partire dalla messa in esercizio;
- rilasciare l'autorizzazione al passaggio per l'accesso all'Immobile" attraverso il mappale 344 e porzione del mappale 137 a decorrere dalla data di consegna dell'Immobile all'Università Ca' Foscari Venezia e fino alla scadenza della concessione d'uso di cui al precedente punto, come evidenziato nella planimetria allegata con retinatura in colore giallo;
- presentare - all'atto della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa - al Ministero della Cultura la richiesta di autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 alla concessione d'uso gratuito dell'immobile per la durata di anni 19 dalla messa in esercizio con destinazione a residenza universitaria;



- individuare e mettere in atto, per quanto di competenza, le attività necessarie al buon esito dell'operazione;
- consentire l'accesso all'immobile statale "ex Caserma Pepe e Bellemo" sita in Venezia Loc. Lido per sopralluoghi o altre indagini preliminari, nonché fornire la documentazione agli atti che si renda utile alla trattazione;
- individuare lo strumento con cui porre nella disponibilità degli esecutori degli interventi e dei futuri fruitori del bene di cui sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo: concessione ai sensi del D.P.R. 296/05).

La Struttura di progettazione dell'Agenzia, previa sottoscrizione di apposita convenzione (ai sensi dell'art.1, comma 163 della L. n. 145/2018), potrà fornire il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti coinvolti, nell'espletamento di tutte le attività di eventuale *due diligence*, analisi dello stato di fatto, progettazione e aggiornamento dei documenti tecnici, project management, direzione lavori in fase di esecuzione.

Art. 4

(Tavolo Tecnico Operativo)

Ai fini dell'implementazione del presente Protocollo d'intesa, è costituito un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici chiamate a collaborare in tutte le attività che risultino necessarie.

I nominativi dei componenti sono comunicati da ciascuna delle Parti mediante scambio di note fra le Parti stesse, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa.

Ai lavori del Tavolo tecnico, ove necessario, possono partecipare anche rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, quali ad esempio l'Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia, con particolare riferimento ai soggetti preposti al rilascio di pareri e/o nulla osta preventivi e/o orientativi e/o definitivi ai sensi delle norme vigenti, nonché rappresentanti della Struttura per la progettazione, ove attivata.

Il Tavolo tecnico è coordinato dall'Università Ca' Foscari Venezia che convoca la prima riunione entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa.

Art. 5

(Estensione dell'Intesa)

Il presente Protocollo, stante la molteplicità degli interessi pubblici coinvolti nonché la pluralità ed eterogeneità degli interventi da eseguire è suscettibile di essere esteso ad altri soggetti anche in previsione del reperimento di eventuali ulteriori fonti di finanziamento derivanti dal PNRR, dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari e da tutti gli altri programmi di interesse.



Art. 6

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata di 5 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso. Esso può essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti possono sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza nulla avere a pretendere l'una dall'altra.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Protocollo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Art. 8

(Trattamento dati personali)

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. (di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.

Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.



Art. 9

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

– per la Regione del Veneto:

PEC:.....

– per il Comune di Venezia:

PEC:.....

– per l'Università Ca' Foscari Venezia:

PEC:.....

– per il Ministero della Cultura –

PEC:.....

– per l'Agenzia del Demanio:

PEC:

Art. 10

(Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentono alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Art. 11

(Modalità di esecuzione)

Il presente Protocollo d'intesa è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed è composto da n. () pagine con retro bianco e n. () allegati

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.



Per la Regione del Veneto

per il Comune di Venezia

Per l'Università Ca' Foscari di Venezia

per il Ministero della Cultura

per l'Agenzia del Demanio



